

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

CAPO II

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO

Art. 114

(3)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.

Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.

Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.

(1)(4)

Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.

È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

- 1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
- 2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
- 4 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 5 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 115

I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e/o festivi.

Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:

- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.

(1)(2)(3)(4)(6)

Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.

(5)(7)(8)

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono

soggetti a contributi previdenziali.

Note:

- 1** Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
- 2** Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
- 3** Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
- 4** Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
- 5** Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
- 6** Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
- 7** Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
- 8** Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).